

Data 30.07-2015

Protocollo 000 12140/~~12140~~ A 19050

Classificazione 009.010.020.7/2013A

AI COMUNI DEL PIEMONTE

ALLE CCIAA DEL PIEMONTE

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LA PREVENZIONE
DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE PUBBLICA.**

Premessa

La Regione Piemonte, in quanto ente di programmazione, definisce gli indirizzi generali nell'ambito del proprio territorio in modo da favorire lo sviluppo del tessuto economico. In particolare lo scrivente Settore *Programmazione del settore terziario commerciale* è competente della programmazione, lo sviluppo e la regolamentazione, tra gli altri, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Agli uffici del sopraccitato settore sono giunte numerose richieste di chiarimento da parte dei comuni del Piemonte circa l'applicazione del D.P.R. 19.10.2011, n. 227 (vedasi in particolare l'art. 4) e della conseguente Circolare della Direzione Ambiente della Regione Piemonte Prot. N. 4989/DB10.13 del 29.03.2013 che inoltra alcune "osservazioni" di ARPA Piemonte sulle disposizioni normative di semplificazione in materia di valutazione di impatto e di clima acustico.

Parrebbe che i succitati indirizzi normativi abbiano generato sul territorio comportamenti diversi a seconda delle interpretazioni che ogni singolo Comune dà a tali "semplificazioni" di carattere eminentemente tecnico.

Nella sostanza, mentre alcuni Comuni applicano la Delibera della Giunta regionale n. 85-13268 del 08.02.2010 (e la relativa Circolare esplicativa Prot. N. 9369/DB1701 del 13.12.2010) acquisendo, per l'apertura di un esercizio di somministrazione, la "relazione previsionale di impatto acustico" predisposta da un tecnico iscritto nello specifico elenco (con un aggravio dei costi per l'apertura da parte del proponente), altri Comuni (magari limitrofi) richiedono l'anzidetta

relazione **solamente** per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgano manifestazioni musicali ritenendo, qualora invece non siano presenti apparecchi rumorosi o impianti elettroacustici, sufficiente la presentazione di un'autocertificazione del titolare nella quali si dichiara di utilizzare esclusivamente le attrezzature inerenti la preparazione e somministrazione di alimenti.

Tali e tante perplessità giustificano la presente "nota esplicativa (mini-guida)" che, ai sensi dell'art. 25 c. 1 della L.R. 38/2006 e ad integrazione di quanto già chiarito nella precedente nota del Settore scrivente n. 9369/DB1701 in data 13.12.2010, esaminato il quadro normativo vigente a livello nazionale e regionale, fornisce alcune indicazioni interpretative a riguardo della combinazione tra esercizi di somministrazione ed inquinamento acustico da essi generato.

QUADRO NORMATIVO VIGENTE

Preliminarmente è opportuno ricordare che già il T.U.L.P.S. prende in considerazione l'inquinamento acustico alla voce "**disturbo alla quiete pubblica**" e con l'art. 9 fornisce autonome prescrizioni (chiusura dell'esercizio che disturba o limitazione degli orari di apertura dello stesso)¹, ma la desuetudine alla loro applicazione ha generato il mancato sfruttamento delle innegabili capacità preventive.

Stante quanto sopra, è necessario fare riferimento alla normativa vigente in merito all'inquinamento acustico generato dagli esercizi di somministrazione, che è di seguito elencata in ordine cronologico:

- L. n. 447/1995, "Legge quadro in materia di tutela dall'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- D.P.C.M. n. 215/1999, "Regolamento per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento";
- L.R. n. 52/2000, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. Piemonte n. 85/2010, "Legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" – Art. 8 – "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività". Prima applicazione";
- CIRCOLARE Prot. n. 9369/DB17.01 del 13/12/2010;
- D.P.R. n. 227/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

¹ art. 8 T.U. 1926 - Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
art. 9 T.U. 1926 - Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
Cfr. "Il disturbo della quiete pubblica e fenomeni di degrado correlati ai pubblici esercizi"

Si analizza di seguito il percorso normativo, partendo dal quadro nazionale prima e regionale poi, riportando per estratto i passaggi di interesse.

Quadro Normativo Nazionale

LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447. Legge quadro sull'inquinamento acustico.

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) **inquinamento acustico**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto.

Art. 6 - Competenze dei comuni

1. Sono di competenza dei comuni secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a),

c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;

d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;

f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;

h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico

2. [...] su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

[...] d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; [...]

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),

deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

Art. 9. - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il ministro dell'Ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997. Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

Art. 1. - Campo di applicazione.

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge.

2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2. - Valori limite di emissione.

1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Art. 3. - Valori limite assoluti di immissione.

1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto.

2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Art. 4. - Valori limite differenziali di immissione.

dh

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:

dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 5. - Infrastrutture dei trasporti.

1. I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 6. - Valori di attenzione.

1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (T L) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore T L, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Art. 7. - Valori di qualità.

1. I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella D allegata al presente decreto.

Art. 8. - Norme transitorie.

1. In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

2. Il superamento dei limiti di cui al precedente comma 1, comporta l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo.

[...]

ALLEGATO

Tabella A - classificazione del territorio comunale (art. 1)

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da

attività che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella B - valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

Classi di destinazione d'uso		Tempi di riferimento del territorio	
		diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso		Tempi di riferimento del territorio	
		diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	70
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D - valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7)

Classi di destinazione d'uso	Tempi di riferimento del territorio
------------------------------	-------------------------------------

		<i>diurno (06.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
<i>I</i>	<i>aree particolarmente protette</i>	47	37
<i>II</i>	<i>aree prevalentemente residenziali</i>	52	42
<i>III</i>	<i>aree di tipo misto</i>	57	47
<i>IV</i>	<i>aree di intensa attività umana</i>	62	52
<i>V</i>	<i>aree prevalentemente industriali</i>	67	57
<i>VI</i>	<i>aree esclusivamente industriali</i>	70	70

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 APRILE 1999, n. 215. Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

I regolamenti sulle emissioni sonore sono individuati dal Piano di Zonizzazione Acustica del comune che applica i decreti attuativi della legge quadro sull'inquinamento da rumore e divide il proprio territorio in zone di rispetto acustico. Ma l'aspetto più stringente della legge sull'inquinamento sonoro è quasi sempre la richiesta del rispetto del limite differenziale sul rumore della zona senza l'attività presente (detto tecnicamente livello residuo, o meno propriamente *rumore di fondo*), cfr. art. 3, c. 3, e art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 OTTOBRE 2011, N. 227. Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 4 - Semplificazione della documentazione di impatto acustico

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Allegato B (previsto dall'articolo 4) - Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1 [estratto]

1. *Attività alberghiera.*
2. *Attività agro-turistica.*
3. **Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).**
4. *Attività ricreative.*
5. *Attività turistica.*
6. *Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.*
7.

In linea di principio generale si osserva che con la L. n. 447/95 ed il D.P.C.M. 215/99 il legislatore ha mostrato sensibilità per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, riguardando specificamente anche esercizi – quelli di somministrazione - che apparentemente non sembrano poter essere annoverabili tra i più impattanti sotto il profilo del rumore (si pensi agli ambienti di lavoro acusticamente più severi, come il settore metalmeccanico, l'alimentare, ecc.), ma possono diventarlo qualora siano installati macchinari o impianti rumorosi (cfr. L. n. 447/95 art. 8, c. 2, l. d)).

Dunque a livello nazionale si delinea un quadro normativo che inizialmente subordinava alla richiesta da parte del Comune² la presentazione della **documentazione di previsione di impatto acustico** per le **attività di ristorazione collettiva e pubblica** (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar) in cui siano **installati macchinari o impianti rumorosi** (L. 447/95, art. 8, c. 2, l. d: **su richiesta del comune...**); con il D.P.R. 227/11, art. 4 è stato successivamente chiarito che:

- c. 1, primo periodo: **non è obbligatorio** presentare unitamente alla domanda per l'apertura di un esercizio di somministrazione, che non prevede l'installazione di macchinari e impianti rumorosi, la documentazione previsionale di impatto acustico;
- c. 1, secondo e terzo periodo: nel caso di installazione o presenza di impianti di diffusione sonora compresi nella domanda per l'apertura di un esercizio di somministrazione, il Comune **è obbligato** ad esigere la documentazione indicata dalla L. n. 447/1995, art. 8, c. 2, e, conseguentemente, l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività degli impianti, oppure la dichiarazione sostitutiva qualora lo studio del tecnico abilitato non abbia rivelato possibilità di superamento dei limiti imposti dal P.Z.A. o dal D.P.C.M. 14.11.1997. *Si osservi che il testo fa esplicito riferimento all'art. 8, c. 2 della L. 447/95 e dunque il gestore dell'esercizio di somministrazione è tenuto alla presentazione della documentazione previsionale quando decida sia di realizzare, sia di modificare o potenziare il pubblico esercizio in cui sono installati gli impianti di diffusione di musica;*
- c. 3: **è obbligatorio** presentare la documentazione di cui all'art. 8, c. 6, della L. n. 447/1995, **predisposta da un tecnico competente in acustica, in tutti i casi - quindi anche per**

² È infatti di competenza del comune (L. 447, art. 6): "a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a); b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a); c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7; d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive".

l'esercizio di somministrazione che non ha installato impianti di diffusione sonora - in cui le attività comportino emissioni ed immissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento oppure, in sua mancanza, dei limiti imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997. Si osservi che con il comma 3 il legislatore intende comprendere tutte quelle attività rumorose apparentemente lasciate fuori dai commi precedenti; rientrano infatti in questo comma anche le attività di somministrazione già in attività che, pur non necessitando di autorizzazione, qualora generino un impatto acustico dovuto a nuovi o esistenti, modificati o meno, impianti o macchinari rumorosi di qualsiasi natura (diffusori sonori, autoclavi, condizionatori, UTA, ...), provocando un superamento dei limiti previsti, dovranno interpellare un tecnico competente, valutare l'impatto acustico e indicare le misure di mitigazione da mettere in atto.

DAL PUNTO DI VISTA DEL COMUNE, il tutto può essere schematizzato nel seguente modo:

- **rilascio di nuove autorizzazioni, ampliamenti, ecc. nel caso di installazione o presenza di impianti di diffusione sonora**: il Comune dovrà esigere la documentazione L. n. 447/1995, art. 8, c. 2, e l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività degli impianti, oppure la dichiarazione sostitutiva qualora lo studio del tecnico abilitato non abbia rivelato possibilità di superamento dei limiti imposti dal P.Z.A. o dal D.P.C.M. 14.11.1997;
- **rilascio di nuove autorizzazioni, ampliamenti, ecc. e di assenza di impianti di diffusione sonora**: il Comune non ha l'obbligo di esigere la documentazione anzidetta; si suggerisce agli S.U.A.P. di evidenziare nei documenti autorizzativi che le attività autorizzande dovranno rispettare i limiti di impatto acustico previsti o dalla zonizzazione comunale o dal D.P.C.M. 14.11.1997;
- **in caso di superamento dei limiti** da parte dell'esercizio di somministrazione già attivo, il D.P.R. n. 227/2011 impone al Comune, con l'art. 4, c. 3, di chiedere la documentazione ex L. n. 447/1995, art. 8, c. 6, cioè l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

DAL PUNTO DI VISTA DEL RICHIEDENTE O DEL GESTORE, che ha la responsabilità di fare eseguire, evidentemente da tecnico competente (come prescrive il D.P.R. n. 227/2011, art. 4, c. 3 in riferimento alle indicazioni delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti), uno studio dell'impatto acustico provocato dalla propria attività e, nel caso di superamento dei limiti, adoperarsi per mitigare/risolvere il problema³, gli adempimenti sono i seguenti:

- (DPR 227/2011, art. 4, c. 1 e 3) il richiedente trasmette al competente ufficio per l'ambiente del Comune le domande per il rilascio di concessione edilizia relative alla realizzazione, modifica o potenziamento di pubblici esercizi in cui si intende esercitare attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar) accompagnate dalla **documentazione di previsione di impatto acustico** (L. 447/95, art. 8, c. 2) e **l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti** (L. 447/95, art. 8, c. 6) predisposta da un tecnico competente in acustica, nei seguenti casi:
 - qualora utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano regolarmente e stabilmente manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si

³ Si osservi che alla medesima conclusione giunge ARPA Piemonte nella Relazione "Osservazioni sulle disposizioni normative di semplificazione introdotte nel 2011 in materia di valutazione di impatto e di clima acustico (D.P.R. 227/2011 e L. 106/2011)". Vedasi oltre.

prevede producano valori di emissione superiori a quelli determinati dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997;

- (D.P.R. n. 227/2011, art. 4, c. 1) il richiedente trasmette al competente ufficio per l'ambiente del Comune la domanda per il rilascio di concessione edilizia per l'esercizio di attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar) corredata soltanto dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, c. 6 della L. n. 447/1995, quando:
 - utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano regolarmente e stabilmente manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ma si prevede che non producano valori di emissione ed immissione superiori a quelli determinati dal P.Z.A. o dal D.P.C.M. del 14.11.1997;

ATTENZIONE! questo è il caso più delicato, in quanto sebbene il D.P.R. 227/2011 permetta che l'autocertificazione di impatto acustico *per le attività che non disturbano*, sia firmata dal titolare dell'attività, questi rischia una condanna penale per dichiarazione di falso in atto pubblico.

Siccome il rumore rimane uno dei motivi principali di contenzioso con la pubblica amministrazione e di cause legali col vicinato, è **sconsigliato ricorrere all'autocertificazione** quando:

- ci sono abitazioni sopra l'attività o nelle immediate vicinanze;
- l'attività è posta in una zona silenziosa o oggetto di risanamento acustico;
- ci sono unità esterne del condizionatore o dell'impianto di aerazione o simili;
- i bar o i ristoranti hanno i tavolini all'esterno o plateatici;
- impianti di refrigerazione, cappe di aspirazione o altri impianti sono udibili attraverso i muri perimetrali;
- l'orario di apertura si protrae oltre le ore 22.00;
- (D.P.R. n. 227/2011, art. 4, c. 3) il richiedente trasmette al competente ufficio per l'ambiente del Comune la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa alla realizzazione, modifica o potenziamento di pubblici esercizi in cui si intende esercitare attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar) corredata con **le indicazioni delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti** (L. 447/95, art. 8, c. 6) predisposte da un tecnico competente in acustica, nei seguenti casi:
 - qualora i pubblici esercizi in cui si intende esercitare attività di ristorazione collettiva e pubblica, indipendentemente dal fatto che utilizzino o meno impianti di diffusione sonora o svolgano regolarmente e stabilmente manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, si prevedono valori di emissione ed immissione superiori a quelli previsti dalla zonizzazione acustica del comune o, in mancanza di questa, da quelli determinati dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997, in quanto sia localizzato nei pressi di ricettori sensibili e/o osservi orari di apertura anche notturni.

In questo contesto, assume dunque un ruolo centrale la figura del **tecnico competente in acustica ambientale** riconosciuto da una regione italiana: questo professionista effettuerà delle misure fonometriche approfondite sull'area interessata e una serie di calcoli e valutazioni per dimostrare se l'attività inquina o meno verso i vicini di casa ed i ricettori sensibili prossimi.

Nel caso quindi ci sia uno sfioramento dei limiti di legge è **dovere del tecnico competente in acustica ambientale** individuare tutte le possibili soluzioni per diminuire l'impatto verso di essi e far rientrare le immissioni sonore nei limiti di legge.

L'istituto dell'autocertificazione semplifica di sicuro il lavoro al Comune, ma non al tecnico competente in acustica, che **deve comunque fare delle misure e studiare le soluzioni per diminuire il rumore** (dal scegliere gli impianti e le tecniche di insonorizzazione a decidere gli orari e le modalità per certe operazioni rumorose).

RIASSUMENDO SULLA NORMATIVA NAZIONALE.:

- a. l'esercizio di somministrazione per il quale si deposita una domanda di nuova apertura/ampliamento al Comune non presenta a corredo della domanda alcun documento previsionale acustico se non installa macchinari o impianti di diffusione sonora (art. 4, c. 1, del D.P.R. n. 277/2011) e se rispetta i limiti;
- b. l'esercizio di somministrazione per il quale si deposita una domanda di nuova apertura/ampliamento al Comune può avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, c. 6, della L. 447/95, oppure depositare le indicazioni delle misure di prevenzione e abbattimento dell'inquinamento acustico generato dall'attività (art. 4, c. 1, del D.P.R. n. 277/2011) se installa macchinari o impianti di diffusione sonora, ma prevede di non superare i limiti consentiti;
- c. l'esercizio di somministrazione per il quale si deposita una domanda di nuova apertura/ampliamento al Comune deposita le indicazioni delle misure di prevenzione e abbattimento dell'inquinamento acustico generato dall'attività (L. n. 447/1995, art. 8, c. 6; D.P.R. n. 227/2011, art. 4, c. 3), predisposta da un tecnico competente se installa macchinari o impianti di diffusione sonora e prevede di superare i limiti consentiti;
- d. l'esercizio di somministrazione già autorizzato e attivo deposita la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 4, c. 1, del D.P.R. n. 277/2011) se installa ex novo macchinari o impianti di diffusione sonora e non supera i limiti consentiti;
- e. l'esercizio di somministrazione già autorizzato e attivo deposita le indicazioni delle misure di prevenzione e abbattimento dell'inquinamento acustico generato dall'attività (L. n. 447/1995, art. 8, c. 6; D.P.R. n. 227/2011, art. 4, c. 3) predisposte da un tecnico competente se installa ex novo macchinari o impianti di diffusione sonora e supera i limiti consentiti o comunque supera i limiti;
- f. la previsione di impatto acustico dell'esercizio di somministrazione, supportata da misurazioni/simulazioni dell'intensità delle emissioni acustiche, deve essere fatta sempre nei casi riportati alle precedenti lettere b), c), d), e), g da un **tecnico competente** per verificare se si è nel caso in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14.11.1997, cioè se si ricade nel comma 1 oppure nel comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. n. 277/2011;
- g. il Comune ha facoltà di chiedere all'ARPA provinciale competente la valutazione tecnica in materia, ai sensi della L.R. 13.04.1995 n. 60 e s.m.i., in tutti i casi in cui sia segnalato un presunto inquinamento acustico prodotto dall'attività di un pubblico esercizio; l'ARPA, secondo le sue competenze, effettuerà le misurazioni al ricettore sensibile e trasmetterà i risultati all'Amministrazione richiedente, con indicazione delle azioni da intraprendere (in caso di superamento dei valori limite previsti, il Comune ha facoltà, ad esempio, di chiedere al responsabile dell'inquinamento la valutazione dell'impatto acustico ed un progetto di bonifica acustica). Si noti come in caso di esposto al comune o ai carabinieri da parte dei vicini oggi molti uffici ARPA chiedono di effettuare uno studio sull'esistente con progetto di bonifica prima di uscire a fare i controlli e comunque obbligano sempre il gestore a farlo dopo aver fatto dei controlli con esito di superamento dei limiti e multa conseguente. Il Comune può multare le attività inquinanti (ammenda, più pagamento delle spese dei tecnici, più conseguenti limitazioni sulla licenza di orario o di revoca della stessa);
- h. rimane facoltà del Sindaco l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente allo scopo di realizzare un immediato ed efficace contrasto all'inquinamento acustico (L. 447/95, art. 9, c. 1), riconoscendo la giurisprudenza che la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica, sia che venga coinvolta l'intera collettività, sia un solo soggetto.

Continuando l'analisi del percorso normativo, si esamina il **quadro regionale**, ancora riportando per estratto i passaggi di interesse.

Innanzitutto si osserva che la regione Piemonte ha reso obbligatorio presentare la documentazione previsionale di impatto acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), **per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell'art. 8, cc. 1, 2 e 4 della L. n. 447/1995:**

Quadro Normativo Regionale

L.R. 20 ottobre 2000, n. 52 - Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico.

Art. 10 - Impatto acustico

1. *La documentazione previsionale di impatto acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), è **obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell'articolo 8, commi 1, 2 e 4 della L. 447/1995.***

2. *Le autorizzazioni, concessioni, licenze, o i provvedimenti comunque denominati, inerenti le attività soggette alla valutazione di impatto acustico, sono rilasciate, considerati i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento della conformità della richiesta sotto il profilo acustico, nel rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione per la specifica zona, nonché del criterio di cui all'articolo 6, comma 2.*

3. *Laddove in luogo della domanda di rilascio di provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio d'attività, od altro atto equivalente, la documentazione e' prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.*

Dunque tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per i quali un proponente avesse presentato, prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 227/2011 (ampiamente esaminato poc'anzi) domanda di autorizzazione, DIA o SCIA in Piemonte, erano soggetti all'obbligo di corredare la domanda con la documentazione previsionale di impatto acustico, senza esplicita richiesta del Comune.

In occasione della modifica della disciplina relativa all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (D.G.R. 85-13268/2010) il legislatore regionale ha introdotto l'art. 10 della D.G.R. 85-13268/2010 con il duplice intento di:

- ricordare tutti gli adempimenti cui deve ottemperare l'operatore per l'apertura di un esercizio di somministrazione e per le successive vicende giuridico amministrative in corso di attività, evitandogli di sprecare tempo e denaro in una localizzazione inidonea alla sua *insedianda* attività, **prevenendo** situazioni di contrasto con il vicinato che potrebbero portare alla limitazione dell'orario di apertura o a prescrizioni per l'abbattimento del rumore - ribadendo le previsioni già vigenti, e, soprattutto
- **migliorare la qualità degli esercizi di somministrazione, che si attua attraverso una migliore qualità progettuale degli interventi ed un equilibrato inserimento ambientale, paesaggistico e territoriale.**

In particolare per quanto riguarda l'impatto acustico si riporta integralmente lo stralcio dell'art. 10 della DGR citata e la circolare esplicativa protocollo 9369DB 17.01 del 13/12/2010:

D.G.R. 85-132681-2010 - Legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" – Art. 8 – "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività". Prima applicazione.

Art. 10 - Regolamentazione degli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali

1. Le verifiche e le valutazioni degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali non devono rappresentare un ostacolo alla modernizzazione della rete degli esercizi di somministrazione, bensì contribuire a renderla possibile in un contesto di tutela della qualità della vita, sotto il profilo economico, ambientale, territoriale e di sicurezza. A tale fine deve essere dimostrata la sintonia dell'insediamento considerato con gli obiettivi della L.R. 38/06 e con quelli del presente atto. In particolare si deve:

- a. migliorare il servizio reso al consumatore;
- b. migliorare la qualità degli esercizi di somministrazione;
- c. rispettare le condizioni di libera concorrenza;
- d. evitare l'impatto traumatico sull'ambiente e sulla funzionalità complessiva del sistema distributivo;
- e. contribuire alla libera fruizione del servizio reso dagli esercizi di somministrazione in condizioni di sicurezza da parte dei cittadini;
- f. migliorare la qualità progettuale degli interventi allo scopo di un equilibrato inserimento ambientale, paesaggistico e territoriale.

[...]

3. Le domande di autorizzazione e le DIA per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della L.R. n. 38/2006, devono essere corredate da idoneo studio che esamina e valuta le componenti ambientali indispensabili a rendere compatibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Tale studio deve essere sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione.

4. Le componenti ambientali e paesaggistiche da esaminare e valutare nello studio di cui al precedente c. 3 sono:

a. CLIMA ACUSTICO: Dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dalle normative vigenti relativamente a:

- a.1. **macchinari e/o impianti rumorosi installati nell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (es. condizionatori d'aria, impianti frigoriferi, strumenti di amplificazione sonora per intrattenimenti musicali di varia natura permanenti o saltuari, ecc.) ai sensi dell'art. 8 della L. n. 447 del 26.10.1995 – Legge quadro sull'inquinamento acustico e dell'art. 10 della L.R. n. 52 del 20.10.2000 - Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico, e nel rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale;**
- a.2. **traffico indotto dall'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande calcolato secondo quanto stabilito dal precedente art. 9;**
- a.3. **potenziale incremento dell'effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui "ricettori sensibili" posti nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione, da calcolare in funzione delle caratteristiche funzionali dell'esercizio, dall'orario di apertura al pubblico e dalla presenza di aree esterne adibite a superficie di somministrazione secondo la definizione del precedente art. 4. Il calcolo è effettuato sulla base dei dati rilevati per un arco temporale congruo in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti aventi le stesse caratteristiche funzionali, analoga ubicazione e analoghi orari di apertura al pubblico. [...]**

Art. 11 - Prescrizioni particolari

1. Fatto salvo il generale obbligo di rispetto di tutte le norme di cui al quadro giuridico normativo che regolano gli esercizi di somministrazione, in particolare per quanto attiene la tutela della salute e sicurezza pubblica, al fine di perseguire il generale obiettivo di un'armonica ed equilibrata vitalità dei propri territori e con specifico riferimento ai valori sociali dei cittadini nel lavoro, nel riposo, nel tempo libero e nella libera fruibilità degli spazi pubblici, i comuni, con propri atti, possono inibire il rilascio delle autorizzazioni e le denunce di inizio attività per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, o prevedere limitazioni all'esercizio, con l'obbligo di motivare il pubblico interesse perseguito.

2. I comuni, anche in accordo con l'Autorità di pubblica sicurezza, nel proprio atto:
 - a. definiscono l'arco temporale di validità della prescrizione di cui al precedente c. 1;
 - b. individuano le porzioni di territorio da sottoporre ai limiti di cui al comma 1;
 - c. individuano le caratteristiche funzionali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande inibite;
 - d. individuano specifiche norme in materia di orari di apertura al pubblico per gli esercizi esistenti nelle porzioni del territorio individuate.
3. Fatto salvo quanto prescritto nelle norme del presente provvedimento, i comuni possono integrare i propri criteri con specifiche prescrizioni riguardanti il decoro delle strutture degli esercizi di somministrazione anche non assistita indicando, per ciascuna parte del territorio comunale, le caratteristiche costruttive e decorative delle vetrine e degli accessi su spazio pubblico e le caratteristiche costruttive e decorative delle aree variamente delimitate – coperte o scoperte - poste all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinate ed attrezzate al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connesse all'esercizio stesso.

CIRCOLARE PROTOCOLLO 9369/DB17.01 DEL 13/12/2010

Art. 10 - Regolamentazione degli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali

Debbono essere rispettati i criteri previsti dalla legislazione vigente in materia di compatibilità ambientale ed energetica nei seguenti casi:

- 1) rilascio delle autorizzazioni per nuova apertura e per trasferimento di sede nel medesimo comune degli esercizi di somministrazione (cfr. art. 12, c. 5 e 6 della delibera in esame);
- 2) presentazione di D.I.A. (ora SCIA) per la variazione di superficie (cfr. art. 12, c. 8 della delibera in esame); la variazione di superficie rilevante ai fini di cui trattasi è il caso dell' "ampliamento" in riferimento all'art. 12 della L.R. n. 38/06;
- 3) il rilascio del permesso di costruire e le DIA edilizie per opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione.

A titolo di contributo e supporto del lavoro degli uffici comunali e degli operatori, si riporta in allegato alla presente nota esplicativa un elenco esemplificativo della documentazione utile per svolgere, in relazione ai contenuti dell'art. 10 della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i, una corretta predisposizione degli atti a carico dell'operatore e una consona loro valutazione, da parte degli uffici, degli interventi oggetto delle domande di autorizzazione o delle D.I.A. (ora SCIA).

Al fine di non aggravare il procedimento, gli elaborati indicati e brevemente descritti nell'Allegato 1, cui si rimanda, possono corredare, per lo più integrandoli, quelli predisposti per gli adempimenti di carattere igienico-sanitario; infatti, mentre la c.d. "autorizzazione sanitaria" si limita alla valutazione degli aspetti di tutela dell'igiene e della salute pubblica, i criteri dell'articolo 10 della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'8 febbraio 2010 abbracciano temi di più ampio respiro, quali la tutela delle componenti ambientali potenzialmente impattate dalle attività di somministrazione riconosciute nell'AMBIENTE ACUSTICO, nell'ATMOSFERA e nel PAESAGGIO.

Gli operatori, quindi, continueranno a fare riferimento ai documenti predisposti finora per le valutazioni dell'ASL competente, aggiungendo ad essi quei documenti necessari a completare gli aspetti mancanti, qualora ve ne fosse necessità. A titolo di esempio, nel caso di una nuova apertura in contesto privo di pregio o vincolo architettonico, storico o paesaggistico non sarà necessario eseguire la valutazione relativa al paesaggio, prevista nell'art. 10, c. 4, l. c. PAESAGGIO.

AMBIENTE ACUSTICO

In riferimento all'art. 10, comma 4, lettera a, si specifica che col titolo "CLIMA ACUSTICO" si fa riferimento alla definizione della L.R. 20.10.2000, n. 52. - Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico, art. 2, l. c) ("per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche"); il termine clima acustico va quindi inteso come "ambiente acustico" senza alcun riferimento al procedimento di valutazione di clima acustico di cui all'art. 11 della L.R. n. 52/00.

Esemplificando, si vuole intendere che, data la necessità di tutelare i ricettori già presenti in un luogo dove sono insediate altre fonti di rumore antropiche, anche nel caso in cui il comune sia dotato di piani di risanamento acustico, la nuova apertura, il trasferimento o la variazione di superficie di un esercizio di somministrazione deve avvenire nel rispetto dei “valori limite di immissione” previsti dalla legge, cioè seguendo gli usuali disposti dell’art. 10 – Impatto acustico – della L.R. n. 52/00.

A tale proposito si ricorda che la L.R. n. 52/00 (art. 5 – Funzioni dei comuni, art. 7 - Procedura di approvazione della classificazione acustica) imponeva ai Comuni del Piemonte di avviare la procedura di approvazione della classificazione acustica entro il mese di agosto del 2003; ad oggi circa il 90% dei Comuni ha approvato il proprio Piano di Zonizzazione Acustica (P.Z.A.) e pertanto, per la maggior parte dei comuni piemontesi, occorrerà riferirsi a tale atto comunale.

[...]

Allegato “Documentazione”

1. “Documentazione previsionale di impatto acustico”, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta in conformità con la L. n. 447 del 26.10.1995 – Legge quadro sull’inquinamento acustico e con la L.R. n. 52 del 20.10.2000 - Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico da un tecnico riconosciuto competente, che dimostri il rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale relativamente a macchinari e/o impianti rumorosi installati nell’esercizio, come ad esempio i condizionatori d’aria o gli impianti frigoriferi. Il tecnico competente dovrà altresì valutare l’impatto acustico connesso al vociare delle persone che stazionino eventualmente davanti al locale⁴, nel caso in cui sia previsto un orario di esercizio serale e notturno, nonché idonee misure di mitigazione dell’impatto.

[...]

Comunque, i comuni hanno facoltà di modificare, incrementare o dettagliare ulteriormente quanto riportato dal presente allegato.

In proposito emerge che le disposizioni regionali, se da un lato ricalcano la legislazione vigente in materia di impatto acustico alla data del 08.02.2010, dall’altro, invece, **chiariscono e forniscono ai comuni ulteriori spunti per regolare l’insediamento delle attività**, in funzione delle specificità territoriali in sede locale, come è loro consentito e suggerito anche dal legislatore nazionale.

Infine in data 29.03.2013 la Direzione Ambiente della Regione Piemonte ha divulgato a tutte le province e comuni piemontesi un documento redatto da ARPA recante “Osservazioni sulle disposizioni normative e semplificazione in materia di valutazione di impatto e clima acustico (D.P.R. 227/2011 e L. 106/2011)”, nel quale, ricordando che non è più obbligatorio presentare il documento di previsione di impatto acustico per le attività a bassa rumorosità, suggerisce ai SUAP di evidenziare nei documenti autorizzativi che le attività autorizzande dovranno rispettare i limiti di impatto acustico previsti o dalla zonizzazione comunale o dal D.P.C.M. 14.11.1997.

Ad ulteriore contributo per tutti gli operatori pubblici e privati che si trovino a dover dipanare la complicata *matassa* della “*semplificazione*” in relazione alla presentazione di una domanda di autorizzazione all’apertura/modifica di un esercizio di somministrazione, si riporta nel seguito qualche caso esemplificativo, rimanendo a disposizione per i casi più complicati.

⁴ Il software potrebbe non prevedere di default questo dato; il professionista dovrà tenerne conto in funzione del contesto e della tipologia di locale di somministrazione.

CASISTICA ESEMPLIFICATIVA

n.	Istanza amministrativa	Inserimento nel contesto urbano	Impianti rumorosi	Relazione previsionale di impatto acustico	Indicazioni
1	Autorizzazione di un nuovo esercizio di somministrazione, ampliamento di esistente, trasferimento	Zona industriale o comunque priva di qualsiasi ricettore sensibile (abitazione, ospedale, ecc.) con o meno altre attività rumorose nei dintorni	No	No	
			Si	Si oppure Dichiarazione sostitutiva	
2	Autorizzazione all'installazione di impianti rumorosi (diffusione sonora, impianti clima, ecc.) in un'attività di somministrazione già attiva				

LA "MOVIDA"

L'esperienza diretta insegna che l'attività di bar al chiuso con radio/tv o filodiffusione a basso volume raramente risulta inquinante, lo è se lo stabile e/o il locale in cui è posta l'attività ha dei difetti edili o impiantistici o se alcune semplici norme di buon senso tecnico e di civile educazione non sono rispettate. Solitamente i livelli sonori interni a queste attività sono inferiori ai 65 dB(A).

La questione cambia quando l'attività nell'*happy-hour* o notturna preveda musica diffusa a volume sostenuto o suonata dal vivo, quando ci siano tavolini e clienti che consumano e/o sostano all'aperto, quando ci siano impianti rumorosi all'interno o all'esterno del locale (ad esempio, aria condizionata, frigoriferi, video-poker, ecc.) e i residenti siano proprio a ridosso del locale. In questi casi il livello sonoro interno può superare gli 80 dB(A) e i 90 dB(A) rendendo la situazione molto delicata.

Pare necessario a questo punto aprire una parentesi sul fenomeno della c.d. *movida* che rappresenta un caso particolare nel panorama generale dell'apertura e gestione degli esercizi di somministrazione.

A partire dagli anni settanta per lungo tempo il termine *movida*, nato in Spagna dopo la caduta del regime franchista, è stato percepito come una dimensione spaziale e temporale in cui alcuni luoghi della città (spesso i centri storici e spesso nel periodo serale notturno) operano come crocevia di relazioni, incontri, scambi che poi sono il motore vero di innovazione socioeconomica che parte dalle giovani generazioni. La creatività esplose, sia a livello d'impresa economica che a livello artistico, migliorando la qualità della vita e il *brand* globale della città.

La *movida* quindi viene percepita come una grande risorsa per rendere la città vibrante, vissuta, profondamente umana, in grado di generare valore sociale, oltre che economico, e di operare come magnete di turisti e talenti.

Il fenomeno è sempre più discusso in Italia e all'Estero in quanto fenomeno complesso che, oltre a quanto accennato sopra, contiene in sé problematiche sociali di ordine e di quiete pubblici (alcolismo, accesso alle droghe, vandalismo, non rispetto dell'arredo urbano e del decoro pubblico, microcriminalità e violenza). In Italia è stato vissuto molte volte come un *problema* e non come un'*opportunità* ed è stato affrontato con ordinanze comunali *tecniche* più che altro restrittive e punitive; più spesso all'estero il fenomeno è stato inquadrato nella sua globalità e affrontato in tutte le sue sfaccettature, rendendo la *movida* uno strumento utile per sviluppare il turismo e il buon vivere in una città.

Infatti in Italia il termine *movida* ha assunto sempre più connotazioni negative, accentuando tutte le caratteristiche che una grossa pressione antropica poco controllata può avere su piccole porzioni di territorio urbano: inquinamento acustico, problemi di decoro pubblico (rifiuti abbandonati ovunque e atti di vandalismo diffuso) e di illegalità (spaccio di droghe e simili).

Proprio per contrastare questi problemi sono stati indirizzati la maggior parte dei provvedimenti emanati negli ultimi tempi da numerose amministrazioni comunali italiane: chiusure anticipate dei locali, musica vietata all'esterno e oltre determinati orari, limitazione sulla vendita e sull'uso di alcolici in alcune zone delle città, ecc.

Nel maggio 2013 si è tenuta a Firenze una giornata di studio AIA su "Rumore e qualità della vita" dove da parte di più relatori c'è stato un invito agli specialisti dell'acustica a considerare tutte queste problematiche, non soltanto dal punto di vista tecnico acustico, ma anche da un punto di vista più generale, in cui la soluzione tecnica-acustica è una parte della soluzione al problema, che in primis è sociale e culturale. Gli autori concordano con questa impostazione e pensano che il tema della movida possa essere un laboratorio per aprire i tecnici acustici a una visione più allargata.

Concentrandosi sul problema dell'impatto acustico, distinguiamo almeno quattro tipologie di rumore generato dalla "movida":

- 1) il rumore antropico legato alle persone che stazionano nella strada,
- 2) il rumore provocato all'interno dei locali (musica, schiamazzi, vibrazioni di tavoli e sedie), che si propaga o negli edifici per via strutturale o uscendo dalle porte aperte dei locali, per via aerea agli appartamenti limitrofi,
- 3) rumore legato alla pulizia delle strade, necessaria dopo le notti di *Movida*,
- 4) il rumore legato al ritiro della immondizia generata dal popolo della *Movida*.

Dalle molteplici esperienze fatte dalle amministrazioni delle principali città di tutta Europa, è evidente che sia necessario affrontare il fenomeno sotto più punti di vista, **coinvolgendo quanto più possibile tutti i protagonisti dello stesso e le istituzioni preposte che meglio li conoscono e sanno come intervenire.**

A questo scopo la Regione Piemonte è impegnata in un gruppo di lavoro per lo studio, approfondimento delle criticità connesse alla "movida", nonché alla loro soluzione o mitigazione.

CONCLUSIONI

Sotto il profilo amministrativo, se per ragioni di semplificazione il legislatore ha ritenuto di non obbligare alla presentazione di impatto acustico gli esercizi che non utilizzano impianti di diffusione sonora e la cui attività non comporta superamenti dei limiti acustici, è **doveroso ricordare la peculiarità delle attività di somministrazione di alimenti e bevande**, oggetto del presente approfondimento, che sebbene siano classificate tra le attività a bassa rumorosità, in determinati contesti ed in presenza di ricettori sensibili, possono apportare emissioni acustiche superiori ai limiti, anche e soprattutto causate dal vociare degli avventori nel *dehor* o in prossimità dell'ingresso.

È auspicabile prevenire le situazioni di incompatibilità tra pubblico esercizio e vicinato.

È auspicabile inoltre prevedere alcune accortezze tecniche che consentano alla struttura di potere ospitare l'attività di somministrazione, cui è possibile rilasciare l'autorizzazione in presenza delle dovute precauzioni, senza interferenze con i ricettori sensibili.

Ne deriva che il **gestore** è tenuto a compiere in sostanza la valutazione dell'impatto acustico generato dalla propria attività di somministrazione **sempre**, sia in fase di istanza per la nuova apertura o l'ampliamento, sia in corso di attività; infatti la D.G.R. 85-13268/2010 richiede proprio una maggiore qualità degli insediamenti ed una migliore compatibilità dell'insediamento nel territorio urbano e non.

La valutazione deve tenere conto delle attività già presenti nella zona; di conseguenza nel caso di **superamenti già accertati dei valori limite assoluti di immissione**, che si riferiscono al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti, come richiesto dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 3, **risulta inammissibile l'insediamento di ulteriori attività**.

Il proponente potrà quindi aprire una nuova attività solo nel caso in cui provvederà a mettere in atto quante azioni si rivelassero necessarie per ripristinare il rispetto dei valori limite assoluti di immissione.

Tale valutazione dovrà obbligatoriamente essere presentata per l'apertura o la modifica di un pubblico esercizio di somministrazione, come autocertificazione o come relazione se si superano i limiti.

Sotto il profilo tecnico, l'insonorizzazione dello spazio può essere concepita al meglio, anche dal punto di vista economico, in fase di allestimento dei locali (nuovi o ristrutturati) in cui avrà sede l'esercizio di somministrazione: **il tecnico abilitato**: fornisce informazioni per la realizzazioni delle opere di isolamento, controlla e cura i dettagli dei progetti di tutti gli impianti in gioco (elettrico, aria, idrico, audio, ecc.), indirizza nella scelta di opere di isolamento acustico su misura per il singolo locale e il contesto in cui sono collocate, integrandole con il progetto architettonico dell'interno dei locali (in questi casi prima si interviene e più si risparmia)⁵.

La stessa scelta della localizzazione del locale dovrebbe prevedere un'analisi su come lo stesso impatterà acusticamente verso il vicinato: **il tipo di attività che si vuole realizzare influisce sulla necessità o meno di un isolamento acustico specifico partendo dalla collocazione urbanistica e dalla tipologia dell'edificio**.

Infine, ma non meno importante, è l'indicazione che deriva dall'esperienza maturata in Italia ed all'estero, in tanti anni di **movida**:

Come sopra accennato, il fenomeno della *Movida*, è molto complesso ed i suoi effetti negativi non possono essere certo risolti con ordinanze dirette soltanto agli esercizi di somministrazione.

Le città europee hanno saputo agire anche in modo più globale, intervenendo sulla formazione, la sensibilizzazione, su trasformazioni spazio temporali del fenomeno e la programmazione e gestione del territorio (Strasburgo e Madrid sono gli esempi più interessanti).

In questo quadro, senza alcuna pretesa esaustiva, si forniscono alcuni **punti chiave** sui quali le Pubbliche Amministrazioni e gli esercenti devono sensibilizzarsi:

1. **riorganizzazione del territorio su pianificazione quinquennale/decennale**: creazione di distretti per la vita notturna fuori dalle zone a destinazione residenziale in cui si svolgano le attività più rumorose (distretti commerciali, distretti finanziari e destinati a uffici, ex aree artigianali e industriali, ex aree ferroviarie sempre più in disuso, ecc.);
2. **gestione degli eventi pubblici** (concerti, mercatini, mostre all'aperto, etc.) per organizzare l'uso del territorio urbano e spostare i poli di attrazione notturni;
3. **potenziamento di servizi di trasporto pubblico e/o navette dedicate in funzione delle scelte di cui sopra**: meno persone al volante in tarda notte, meno incidenti, meno inquinamento rumoroso;

⁵ La scelta, la collocazione e l'installazione degli impianti e delle apparecchiature è fondamentale per evitare ponti acustici e per risparmiare poi sull'isolamento. L'utilizzo di limitatori elettronici sull'uscita delle casse è importante, ma anche il trattamento acustico dell'interno del locale e della zona palco (se presente), che migliora l'acustica interna non soltanto riducendo il livello sonoro all'uscita delle casse, ma anche togliendo il riverbero, i 'rimbombi e gli echi' che a volte rendono spiacevole stare al chiuso.


4. **sensibilizzazione sulle tematiche del rumore, dell'alcolismo e dell'abuso** in generale del popolo della *movida* e formazione obbligatoria degli esercenti su rumore, gestione delle persone (in stato di ubriachezza, molestie, gruppi, ecc...);
5. **stretto controllo su impianti e sistemi di isolamento acustico dei locali con musica diffusa**: obbligo delle valutazioni di impatto acustico previsionali e dei collaudi a fine lavori, in cui i tecnici certifichino la bontà del lavoro fatto (obbligo ai disturbati di permettere le analisi e i collaudi a carico degli esercenti);
6. **sviluppo di un sistema di premialità dei locali e delle organizzazioni di eventi più virtuosi**: la *movida* deve essere pensata come una grande opportunità che può essere colta per rilanciare il turismo, anche eno-gastronomico, la produzione artistica (si pensi ad es. alla musica dal vivo che sta sempre più sparendo), la creazione di posti di lavoro, l'alta qualità della vita in un tessuto urbano sia di giorno che di notte.

L'esperienza condotta in altre città europee fa emergere l'evidenza che le città blindate, spente, "custodialiste", prive o con pochissimi contesti pubblici in cui coltivare la relazionalità sono regressive, insicure, più facilmente prede di subculture di strada votate all'illegalità, impediscono ai giovani di esprimere le loro potenzialità creative e si impoveriscono. Non rende certo migliori le città il ricorso estemporaneo a ordinanze repressive e sempre di emergenza che cercano soluzioni per rispondere all'emotività collettiva, legata spesso ad un singolo episodio di cronaca.

Infine, in previsione di una possibile modifica complessiva della L.R. 38/2006 e della conseguente deliberazione della Giunta regionale di programmazione della rete degli esercizi di somministrazione, considerate le modifiche introdotte per i regimi giuridici con la recentissima L.r. 3/2015, nonché dei risultati del neonato **gruppo di studio** per l'analisi e la risoluzione delle criticità legate al fenomeno della "*movida*", si invita i Comuni del Piemonte a ripensare le proprie aree commerciali sotto un profilo di più ampio respiro che consenta un loro migliore inserimento nel contesto urbano, sociale ed economico.

Per quanto di competenza, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Arch. Patrizia Vernoni



Visto il Difensore regionale
Dott.ssa Giuliana Penu

Ing. Silvia Bonapersona tel. 011/432.6366
Dott.sa Grazia Aimone tel. 011/432.3504
Sig.ra Marinella Mosso tel. 011/432.4667

